REGIONE SICILIANA

Comune di PIRAINO *(Provincia di MESSINA)*

Copia Deliberazione del Consiglio Comunale

N.39 del Reg./del 29/10/2012

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'approvazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

L'anno **DUEMILADODICI,** il giorno **ventinove** del mese di **ottobre** alle ore 19:00 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune, nella seduta di prima convocazione in sessione Ordinaria , che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
MARINO Aldo	X	
RUGGERI Maurizio	X	
CIPRIANO Salvatore	X	
MIRAGLIOTTA Antonino	X	
CONDIPODARO MARCHETTA Cono	X	
SPANO' Tindaro	X	
CERAOLO SPURIO Marco	X	
TERRANOVA Angelita	X	
SAGGIO Giuseppa	X	
SCAFFIDI Tonino	X	
TRUGLIO Carmelo	X	
CAMPISI Giuseppe	X	

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
SPANO' BASCIO Giuseppe	X	
REPICI Domenica	X	
CALABRIA Erminia M.Carmela	X	

ALLA SEDUTA PARTECIPA:
1.SINDACO X
2.VICE SINDACO
3.ASSESSORE DOVICO LUPO X
4.ASSESSORE ANASTASI X
5.ASSESSORE CUSMANO X

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i signori Consiglieri

Assegnati n.15 **Presenti n.15**

In Carica n. 15 **Assenti n.====**

- Presiede il Signor. Dr. MARINO Aldo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
- Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Nina Spiccia. La seduta è Pubblica
- Il Presidente constatato il numero legale dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'approvazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

Il Presidente invita il segretario a dare lettura della proposta in atti n. 38 avente ad oggetto:" Approvazione regolamento per l'approvazione dell'Imposta Municipale Propria(IMU)".

- Ultimata la lettura della superiore proposta da parte del segretario il Presidente apre in aula il dibattito.

- Il capo gruppo di minoranza consigliere Maurizio Ruggeri chiede di poter avere delucidazioni dal responsabile di area presente in aula rag. Carmelo Zeus ed in particolare chiede di conoscere se nella redazione del regolamento si sia proceduto ad individuare esenzioni e detrazioni.

Il Ragioniere Zeus su invito del Presidente risponde che il regolamento è stato redatto in conformità a quanto previsto dalla legge e che le detrazioni sono quelle stabilite dalla normativa.

- Il consigliere di minoranza Campisi chiede se la previsione di entrata sia certa , in quanto paventa la chiusura di numerose attività ed inoltre se non era il caso di evitare aumenti gravosi intraprendendo invece una seria lotta all'evasione in quanto ritiene che numerosi immobili non siano ancora catastati e quindi non soggetti ad IMU;

- Il capo gruppo di maggioranza, il consigliere Scaffidi Tonino, intervenendo rappresenta che l'argomento è propedeutico al successivo che riguarda la determinazione dell'aliquota IMU e che in quella sede si tratterrà ampiamente; il capo gruppo di minoranza, consigliere Ruggeri M., non condivide la posizione del collega e rappresenta che nella redazione del regolamento si potevano prevedere agevolazioni per alcune fasce di reddito. Osserva che sulle attività produttive e commerciali graverà un'aliquota altissima e dichiara sin d'ora il voto contrario del gruppo di minoranza ;

Il consigliere di minoranza Angelita Terranova conviene con quanto espresso dal cons. Ruggeri evidenziando che il regolamento detta le linee guida per l'applicazione della tariffa e che è in tale sede che occorre che il Consiglio si esprima;

- Il Presidente considerato che nessun altro consigliere intende intervenire nel dibattito, pone ai voti la proposta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista l'allegata proposta n.38 del 29/10/2012 avente ad oggetto :" :" Approvazione regolamento per l'approvazione dell'Imposta Municipale Propria(IMU)".

- Visti i pareri favorevoli resi per la regolarità tecnica e contabile dal responsabile di P.O. rag. Carmelo Zeus;

- Dato atto del dibattito svoltosi in aula di cui alla premessa della presente e che qui s'intende integralmente trascritto;

- Proceduto a votazione, presenti 15, votanti 15;

- Con voti 10 favorevoli e 5 contrari(Campisi, Ruggeri, Terranova, Repici e Spanò B. Giuseppe), resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1) Di approvare la superiore allegata proposta il cui testo qui s'intende integralmente trascritto.

- Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere ai consequenziali provvedimenti

Con voti 10 favorevoli e 5 contrari(Campisi , Ruggeri , Terranova , Repici e Spanò B. Giuseppe) , resi dai votanti nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di rendere la presente immediatamente esecutiva.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Consigliere Anziano	Il Presidente	Il Segretario Comunale
F.to Ing. Ruggeri Maurizio	F.to Dr.Marino Aldo	F.to D.ssa Nina Spiccia

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/1991)

Il sottoscritto segretario, certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online il giorno _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'Addetto	Il Segretario
F.to_____	F.to_____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(ai sensi dell'art. 12della L.R. 44/1991)

Si certifica che la su estesa Deliberazione:

☐ è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 44/1991.

☐ è stata dichiarata immediatamente esecutiva con il voto espresso della maggioranza dei componenti, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Responsabile dell'Area

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria

E' copia conforme all'originale per
uso amministrativo
lì
Il Responsabile dell'Area Amm.va

REGIONE SICILIANA

Comune di PIRAINO *(Provincia di MESSINA)*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 38

PRESENTATA DAL SINDACO

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la gestione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

lì,_____

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dr. ALDO DAMINO

ESITO DELLA PROPOSTA
APPROVATA

SCRUTATORI

_____
_____
_____
_____

ASSENTI

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 29/10/2012

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la gestione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che hanno istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'Imposta Municipale Propria (IMU), basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne le linee essenziali e rimandando per ogni altro aspetto alle modalità di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO l'art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il quale ha modificato il regime dell'IMU operando in particolare sui seguenti punti:

- Anticipo dell'entrata in vigore del tributo al 1° gennaio 2012;
- Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale;
- Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;

CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 3 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover quindi approvare un Regolamento comunale che disciplini il nuovo tributo, al fine di poterne garantire l'applicazione con decorrenza 1° gennaio 2012, negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare del Comune;

PRESO ATTO che il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in L. 26 aprile 2012, n. 44, ha ulteriormente modificato la disciplina dell'applicazione sperimentale del tributo in oggetto;

Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti il D.Lgs. n. 23/2011, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e il D.L. 2 marzo 2012, n. 16;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;

SI PROPONE

1) di approvare l'allegato "*Regolamento per la gestione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)*", applicata in via sperimentale ai sensi dell'art. 13, D.L. n. 201/2011, il quale si compone di n. 20 articoli;
2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012;
3) di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

IL RESP. ISTRUTTORIA

IL PROPONENTE

PARERI AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE 142/90 RECEPITO DALLA L.R. N.48/91
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Avanti riportata e presentata dal SINDACO

SERVIZIO/UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere _____

lì 01/10/2012

Il Responsabile del servizio interessato
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
(Rag. Carmelo Zeus)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere
_____

lì 01/10/2012

Finanziaria

Il Responsabile Area economica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
(Rag. Carmelo Zeus)

Ai sensi dell'art.55 della legge 142/90 come recepito dalla l.r.48/91 e successive modifiche ed integrazioni,

ATTESTA la copertura finanziaria al Cap._____, del bilancio del corrente esercizio finanziario.

lì_____

Il Responsabile Area Economica-finanziaria

COMUNE DI PIRAINO
(Provincia di Messina)

Area Economico Finanziaria
Ufficio Tributi

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA – IMU

Allegato alla Delibera Consiliare

n._____ del _____

Via Dante Alighieri, 7 - 98060
TEL. 0941 586332
web : www.comune.piraino.me.it

P.Iva 00407350834
FAX 0941 585121
e-mail: info@comune.piraino.me.it

Cod. Fisc.86000450832
TEL. 0941 585049
N.VERDE 800 240188

COMUNE DI PIRAINO
(Provincia di Messina)

Area Economico Finanziaria
Ufficio Tributi

INDICE

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Imposta riservata allo Stato

Art. 3 Soggetto passivo

Art. 4 Presupposto di applicazione

Art. 5 Nozione di abitazione principale e pertinenze

Art. 6 Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli

Art. 7 Base imponibile delle aree fabbricabili

Art. 8 Base imponibile per i fabbricati di interesse storico/artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

Art. 9 Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

Art. 10 Aliquota e Detrazione per l'abitazione principale e pertinenze

Art. 11 Unità immobiliari assegnate a seguito di provvedimento di separazione

Art. 12 Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli Istituti pubblici

Art. 13 Unità immobiliari possedute da anziani o disabili

Art. 14 Esenzioni e altre forme di agevolazione

Art. 15 Versamenti e interessi

Art. 16 Rimborsi e compensazione

Art. 17 Dichiarazione

Art. 18 Riscossione coattiva

Art. 19 Norme di rinvio

Art. 20 Entrata in vigore

Via Dante Alighieri, 7 - 98060
TEL. 0941 586332
web : www.comune.piraino.me.it

P.Iva 00407350834
FAX 0941 585121
e-mail: info@comune.piraino.me.it

Cod. Fisc.86000450832
TEL. 0941 585049
N.VERDE 800 240188

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di PIRAINO dell'imposta municipale propria sperimentale istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13 comma 13 del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di PIRAINO salvo quanto previsto dal successivo articolo 2.

Art. 2 - Imposta riservata allo Stato

(DL 201/2011 Art. 13 comma 11)

1. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del DL 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.
2. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale , alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari

Art. 3 - Soggetto passivo

(DL 201/2011 Art. 13 comma 2 e D. Lgs. 23/2011 art. 9)

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto, per tutta la durata.

Art. 4 - Presupposto di applicazione

(DL 201/2011 Art. 13 comma 2)

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricoli di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza
3. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99,

iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

4. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.

Art. 5 - Nozione di abitazione principale e pertinenze

(DL 201/2011 Art. 13 comma 2)

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili) C6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C7 (tettoie, soffitte e simili), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 6 - Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli

(DL 201/2011 Art. 13 commi 3, 4 e 5 e D.Lgs. 504/92 art. 5)

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, riportati nella seguente tabella:

GRUPPO CATASTALE FABBRICATI	RIVALUTAZIONE Legge 662/96 – art. 3 commi 48 e 51	MOLTIPLICATORE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
A (abitazioni)	5%	**160**
A 10 (uffici e studi privati)	5%	**80**
B (colonie, asili, ospedali)	5%	**140**
C1 (negozi, bar, botteghe)	5%	**55**
C2 C6 C7 (magazzini, posti auto, tettoie)	5%	**160**
C3 C4 C5 (laboratori, stabilimenti balneari)	5%	**140**
D (opifici, alberghi, fabbricati produttivi)	5%	**60 per il 2012** **65 dal 1 gennaio 2013**
D 5 (istituto di credito, cambio e assicurazione)	5%	**80**

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.

3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

Art. 7 - Base imponibile delle aree fabbricabili

(DL 201/2011 Art. 13 comma 3 e D. Lgs. n. 504/92 art. 5)

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare i valori venali in comune commercio delle stesse ai soli fini orientativi del versamento dell'Imposta Municipale Propria.

4. I valori di cui al precedente comma 3 non sono vincolanti né per il comune né per il contribuente e non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore rispetto agli stessi.

5. I valori delle aree di cui al presente articolo potranno essere variati periodicamente con deliberazione di Giunta comunale adottata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. In assenza di variazioni si intendono confermati i valori precedentemente deliberati.

Art. 8 - Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

(DL 201/2011 Art. 13 comma 3)

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

   a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Art. 9 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

(DL 201/2011 Art. 13 comma 12 bis)

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote e la detrazione stabilite dal Consiglio comunale con apposita deliberazione, nel rispetto delle facoltà di legge.
2. Per l'anno 2012, ai fini del calcolo dell'acconto si applicano obbligatoriamente le aliquote di base e la detrazione previste nell'articolo 13 del DL 201/2011. Entro il 30 settembre 2012 il Comune può modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

Art. 10 - Aliquota e Detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze

(DL 201/2011 Art. 13 comma 10 e comma 12 bis)

1. Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze come definite dall'articolo 5 si applica l'aliquota ridotta nella misura prevista con l'apposita delibera di cui all'articolo 9. Per l'anno 2012, il decreto legge 16/2012 stabilisce che l'acconto si calcola applicando le aliquote e la detrazione di legge. Le aliquote e le agevolazioni deliberate dal Comune si applicano ai fini del calcolo del saldo dell'imposta complessivamente dovuta con conguaglio sulla prima rata.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se

l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo di euro 400,00.

Art. 11 - Unità immobiliari assegnate a seguito di provvedimento di separazione

(DL 201/2011 Art. 13 comma 12 quater)

1. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

Art. 12 - Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli Istituti pubblici

(DL 201/2011 Art. 13 comma 10)

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

Art. 13 - Unità immobiliari possedute da anziani o disabili

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 14 - Esenzioni e altre forme di agevolazione

(D. Lgs. 23/2011 art. 9)

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione di cui alla lettera h) comma 1 dell'articolo 7 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nonché eventualmente sulla base della redditività dei terreni.
4. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
5. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
   a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000

6. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94 del Comune di PIRAINO in quanto rientrante nell'elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente montani.

Art. 15 - Versamenti ed interessi

(DL 201/2011 Art. 13 comma 8, 12 e 12 bis; D.Lgs 23/2011 art. 9)

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1 dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
2. **Per l'anno 2012**, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato entro il 16 giugno 2012 in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando obbligatoriamente le aliquote di base e la detrazione fissate nell'articolo 13 del DL 201/2011. La seconda rata è versata entro il 16 dicembre 2012 a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata, calcolato con le aliquote e la detrazione stabilite in via definitiva dallo Stato e dal Comune. Per le abitazioni principali il versamento può essere effettuato in tre rate scadenti il 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre. La prima e la seconda rata sono pari ciascuna a un terzo dell'imposta dovuta ad aliquota base. La terza rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle rate precedenti. Resta ferma la modalità di versamento in due rate. Per i

fabbricati rurali STRUMENTALI, solamente per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. In caso di fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre.

3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 12,00.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 16 - Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso d'interesse legale vigente, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi complessivi annui inferiori a euro 12,00.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purchè riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Art. 17 - Dichiarazione

(DL 201/2011 Art. 13 comma 12 ter)

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

Art. 18 - Riscossione coattiva

1. *(In caso di riscossione coattiva diretta).* La riscossione coattiva è effettuata in forma diretta dal comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. *(In caso di riscossione coattiva affidata in concessione all'esterno).* La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97.
3. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 30,00.
4. La disposizione di cui al precedente comma 3 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 19 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta municipale propria sperimentale; al Regolamento generale delle entrate tributarie comunali vigente, nonché ad ogni altra normativa vigente applicabile ai tributi locali, in quanto compatibile.

Art. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2012.